

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2512-ter

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 3 ottobre 2003, del comma 1 dell'articolo 22 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2512

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

—————

**Finanziamento delle attività di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali**

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali aventi natura corrente, a decorrere dal 1° gennaio 2004 la somma relativa, pari al 30 per cento delle disponibilità annualmente recate per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'attribuzione ai corrispondenti capitoli di bilancio.